

## Per i giudici contabili ombre sull'assegnazione degli incentivi

# *I premi incentivanti al Mef non convincono la Corte*

DI ANTONIO G. PALADINO

**L**e modalità con cui vengono concretamente determinati i presupposti all'incentivo destinato al personale del ministero dell'economia per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto all'evasione (si veda *ItaliaOggi* del 25 aprile scorso) destano perplessità alla Corte dei conti. Allo stesso modo, dubbi nascono dalla successiva attribuzione del compenso a tutto il personale, in quanto tale ripartizione si fonda sulla sola differenziazione di una limitata forma di penalizzazione in caso di demerito.

Non lasciano spazio ad alcun dubbio le considerazioni che la sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello stato della Corte dei conti ha voluto mettere nero su bianco all'interno della relazione sull'andamento della spesa coperta con specifiche rassegnazioni di entrata (si veda la deliberazione n. 9/2008 su [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)), cui un intero capitolo è dedicato al compenso incentivante per il personale del mineconomia.

Questa tipologia di spesa, prevista per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per l'incentivazione del suo personale, ad avviso della Corte, presenta «profili di indubbia rilevanza e delicatezza». L'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge n. 79/1997 destinava agli uffici finanziari un premio straordinario pari al 2% di tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito di attività di accertamento tributario. Con l'intervento del legislatore, la Finanziaria 2004, all'articolo 3, comma 165, disponeva una serie di rilevanti modifiche tra cui, l'estensione al ministero dell'economia e finanze delle disposizioni prima previste per il solo personale dipendente dall'ex ministero delle finanze, l'estensione della base di calcolo delle maggiori entrate anche alle cessioni di immobili statali, nonché ai risparmi di spesa conse-

gnati sugli interessi rispetto alle previsioni definitive di bilancio. Con questi presupposti normativi, rileva la Corte, è il Mef che annualmente determina le misure percentuali da destinare da un lato al potenziamento dell'amministrazione e dall'altro al compenso incentivante, fermo restando che è la contrattazione integrativa a stabilire tempi e modalità di erogazione dei fondi agli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività, in relazione all'apporto recato da ciascuno di essi.

Fermo restando che le risorse destinate all'incentivazione del personale siano state correttamente allocate, sorgono dubbi sulle modalità di individuazione del presupposto all'incentivo e sulla successiva attribuzione del compenso. Il rilievo della Corte si fonda sul fatto che nei decreti attuativi (dm 29.12.2006 e 8.3.2007), gli obiettivi vengono definiti in modo «poco puntuale e difficilmente verificabili», per cui non risulta agevole distinguere le maggiori entrate derivanti da «fattori fisiologici» da quelli che si possono correlare alla programmata attività degli uffici. Ma il sistema non convince la Corte anche sul versante della mancata individuazione degli uffici che concorrono al raggiungimento degli obiettivi; così facendo, gli uffici beneficiari, ammette la Corte, «verrebbero a essere tutti gli uffici del Mef». Si vanifica così il duplice intento del legislatore che era quello di «premiare coloro che danno un apporto aggiuntivo al miglioramento dei conti pubblici e nello stesso tempo a incentivare a restare nei ranghi dell'amministrazione finanziaria quelle professionalità più qualificate». Piccola bacchettata anche sulla metodologia per individuare gli uffici beneficiari. Se, per legge, alla loro individuazione si dovrebbe provvedere attraverso la contrattazione integrativa, è invece consuetudine una «procedura non conforme a legge», il fatto è che è lo stesso dm a determinarla.

— riproduzione riservata —